



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Data della deliberazione

28 ottobre 2020

N° 39 / CD

OGGETTO:

Presa d'atto della Convenzione con ANAS S.p.A. relativa alla regolazione dei rapporti di dare/avere con il Consorzio per le Autostrade Siciliane, sottoscritta in forza della deliberazione 14/5/2020 n° 21/CD/2020.

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventotto** del mese di **ottobre**, alle ore 12.145, in Messina, presso gli Uffici del Consorzio, si è riunito il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente, Avv. Francesco Restuccia, con l'intervento dei Signori:

Avv. Chiara Sterrantino - Componente

Arch. Sergio Gruttaduria - Componente

Assiste il Dirigente Generale, Ing. Salvatore Minaldi.

OMISSIS

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la deliberazione 14/5/2020 n° 21/CD/2020 con la quale il Consiglio Direttivo, premesso che:

“- in forza di disposizioni normative nel tempo intervenute in materia di concessioni autostradali, il Consorzio per le Autostrade Siciliane – in quanto concessionario delle Autostrade A/20 Messina-Palermo, A/18 Messina Catania e A/18 Siracusa-Gela – è tenuto al pagamento, nei confronti di ANAS S.p.A. del canone di concessione e delle sue integrazioni.

- in atto, tra questo Consorzio ed ANAS S.p.A. sussistono rapporti di dare/avere, sia in dipendenza dei canoni di cui sopra, sia in dipendenza di crediti che, a vario titolo, il Consorzio vanta nei confronti di ANAS S.p.A.

- in dipendenza di interlocuzioni tra i predetti soggetti, si è addivenuto alla definizione degli importi che gli Enti rispettivamente vantano alla data del 28/2/2020:

- ANAS S.p.A. vanta crediti nei confronti del Consorzio per € 50.326.652,05 (importo riveniente dal tabulato allegato sub “A” dello schema di convenzione di cui al presente atto);

- il Consorzio vanta crediti nei confronti di ANAS S.p.A. per € 17.000.555,11 (importo riveniente dal tabulato allegato sub “B” dello schema di convenzione di cui al presente atto);

e che, pertanto, il saldo dei rapporti dare/avere tra gli Enti ammonta ad € 33.326.096,94, con ciò intendendosi estinto ogni altra pretesa, anche accessoria, in dipendenza dei crediti appena descritti.

- il Consorzio vanta crediti nei confronti di ANAS S.p.A. per € 8.176.395,40, in dipendenza dell’emesso certificato di rimborso n° 4 per i lavori di costruzione dell’Autostrada Siracusa-Gela (certificato già formalizzato ed in corso di verifica ed autorizzazione).

- per tale ultimo credito, le parti sono addivenute alla soluzione di:

- l’importo di € 4.176.395,40 viene trattenuto da ANAS S.p.A. in sede della compensazione di cui alla convenzione oggetto del presente atto;

- l’importo rimanente di € 4.000.000,00 sarà corrisposto da ANAS S.p.A. a seguito della sottoscrizione della medesima convenzione.

- su proposta del Consorzio (nota prot. 1813 del 23/1/2020), riscontrata in adesione da ANAS S.p.A. con propria nota DAFPC/ABF/GFLCF, le parti sono addivenute alla formulazione della Convenzione di cui al presente atto – e ad esso allegata per formarne parte integrante e sostanziale – alle condizioni nella medesima Convenzione riportate.

- lo Schema della stipulanda Convenzione prevede la rateizzazione del credito vantato da ANAS S.p.A. come da allegato sub “1” allo schema di convenzione di cui al presente atto.

- con la sottoscrizione della Convenzione di cui al presente atto si definisce e completa l’annosa questione dei rapporti di dare/avere tra il Consorzio ed ANAS S.p.A.; inoltre, con la sottoscrizione della Convenzione ANAS S.p.A. dichiara espressamente di manlevare “tenere indenne il CAS da ogni e qualsiasi pregiudizio che lo stesso dovesse subire, manlevandolo da ogni responsabilità al riguardo, anche in relazione ai pagamenti effettuati direttamente in favore di ANAS S.p.A., sia nel pregresso periodo, sia in forza del presente accordo, relativi al periodo concessorio successivo al 31 dicembre 2011”.

- il Consiglio Direttivo del Consorzio possa e debba – per le motivazioni sopra diffusamente riportate – prendere atto ed approvare lo schema di Convenzione, ed i relativi allegati, unito al presente atto del quale costituisce parte formale e sostanziale; nonché autorizzare e demandare al proponente Dirigente Generale pro-tempore la sottoscrizione della Convenzione medesima”.

il Consiglio provvedeva a:

“PRENDERE ATTO e condividere le premesse di parte motiva del presente atto.

APPROVARE lo Schema di Convenzione definito tra il Consorzio ed ANAS S.p.A., ed i relativi allegati, unito al presente atto del quale costituisce parte formale e sostanziale.

AUTORIZZARE il Dirigente Generale pro-tempore del Consorzio alla sottoscrizione della Convenzione e dei suoi allegati.

DARE MANDATO alla competenza gestionale del Dirigente Generale la emissione degli atti necessari alla definizione ed attuazione della stipulanda Convenzione”.

PRESO ATTO che la (come sopra) autorizzata Convenzione non veniva stipulata nella immediatezza, per le rilevate necessità ed opportunità di provvedere alla revisione e definizione contabile degli importi di dare/avere tra il Consorzio ed ANAS, in funzione anche delle fatture da quest'ultima emesse nei confronti del Consorzio, che venivano aggiornate alla data dell'11/9/2020, nonché per la revisione ed armonizzazione dei termini di pagamento dei ratei.

RITENUTO che permangono immutate le ragioni in fatto ed in diritto che hanno condotto alla approvazione della citata deliberazione del Consiglio Direttivo 14/5/2020 n° 21/CD/2020, che vengono qui sostanzialmente ed opportunamente ribadite.

PRESO ATTO che, in forza della più volte citata deliberazione n° 21/CD/2020, non essendo mutate le sostanziali ragioni in fatto ed in diritto rispetto alla preventiva autorizzazione contenuta nella medesima deliberazione, il Dirigente Generale pro tempore ha provveduto, in data 20/10/2020, a sottoscrivere la Convenzione aggiornata nelle forme e per le ragioni sopra esposte e qui allegata per costituire parte formale e sostanziale del presente provvedimento.

RITENUTO di dover provvedere, per quanto sin qui esposto, a prendere atto di detta avvenuta sottoscrizione.

VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Tanto premesso e ritenuto

si propone che il Consiglio Direttivo

D E L I B E R I

PRENDERE ATTO della allegata Convenzione intercorrente tra il Consorzio per le Autostrade Siciliane ed ANAS S.p.A. sottoscritta in data 20/10/2020 dal Dirigente Generale pro tempore in forza della pregressa deliberazione 14/5/2020 n° 21/CD/2020 del Consiglio Direttivo, con gli aggiornamenti esposti in parte motiva del presente atto.

Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Minaldi)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTE le premesse ed i contenuti esposti nella parte motiva della superiore proposta.

VISTI i pareri – come di seguito espressi – in ordine all'adozione del presente provvedimento:

Il Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria

in ordine alla proposta di deliberazione relativa a *“Presa d'atto della Convenzione con ANAS S.p.A. relativa alla regolazione dei rapporti di dare/avere con il Consorzio per le Autostrade Siciliane,*

sottoscritta in forza della deliberazione 14/5/2020 n° 21/CD/2020”, esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile Servizio Finanziario e di Ragioneria
(Dott.ssa Caterina Lombardo)

Il Dirigente Generale

in ordine alla proposta di deliberazione relativa a “*Presa d’atto della Convenzione con ANAS S.p.A. relativa alla regolazione dei rapporti di dare/avere con il Consorzio per le Autostrade Siciliane, sottoscritta in forza della deliberazione 14/5/2020 n° 21/CD/2020*”, esprime, in linea tecnica, parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Minaldi)

VISTO il vigente Statuto Sociale del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Con votazione all’unanimità

D E L I B E R A

PRENDERE ATTO della allegata Convenzione intercorrente tra il Consorzio per le Autostrade Siciliane ed ANAS S.p.A. sottoscritta in data 20/10/2020 dal Dirigente Generale pro tempore in forza della pregressa deliberazione 14/5/2020 n° 21/CD/2020 del Consiglio Direttivo, con gli aggiornamenti esposti in parte motiva del presente atto.

Il Segretario
(Ing. Salvatore MINALDI)

Il Presidente
(Avv. Francesco RESTUCCIA)



CONVENZIONE

Tra:

- 1) **C.A.S. – Consorzio per le Autostrade Siciliane**, con sede in Messina, c.da Scoppo, c.f. e p.i. n. 01962420830, in persona del direttore generale pro tempore, ing. Salvatore Minaldi, nato a Catania il 25/3/1955, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Ente, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta delibera del consiglio direttivo n. 16/CD del 26/4/2019 (di seguito, anche "CASI");
- 2) **Anas S.p.A.**, con sede in Roma, via Monzambano n. 10, p.i. n. 02133681003, c.f. 80208450587, in persona del, domiciliato ai fini del presente atto presso (di seguito, anche "Anas");

Le Parti, come sopra rappresentate,

PREMESSO

che:

- ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. n. 537/93, “*A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato un canone annuo, nella misura dello 0,50 per cento per i primi tre anni e dell'1 per cento per gli anni successivi, da calcolarsi sui proventi netti da pedaggio di competenza dei concessionari medesimi*”;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1020, l. n. 296/06, “*A decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il 42 per cento del predetto canone è corrisposto direttamente ad ANAS SpA...*”;
- ai sensi dell'art. 1, comma 362, l. n. 190/14, “*A decorrere dal 2017 all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «Il 42 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Il 21 per cento»*”;
- ai sensi dell'art. 19, comma 19 bis, d.l. n. 78/09, “*Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1021 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS SpA, ai sensi del comma 1020 del medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, è integrata di un importo, calcolato*





sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5”;

- ai sensi dell'art. 15, comma 4, d.l. n. 78/10, “La misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e del comma 9 bis dell'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e' integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a: a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente comma; b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011”;

CONSIDERATO

- quindi, che in forza delle predette disposizioni normative il CAS, in quanto concessionario delle autostrade A/20 Messina – Palermo, A/18 Messina – Catania e A/18 Siracusa – Gela, è tenuto al pagamento del canone e delle sue integrazioni, come meglio ivi disciplinate;

- che Anas dichiara di essere titolare del relativo credito, anche con riferimento al periodo successivo al 1° gennaio 2012, rimasto insoluto per un importo complessivo, alla data del 11 settembre 2020, di euro 55.029.841,85 S.E.& O., come da elenco fatture predisposto da ANAS, e di cui all'allegato “3” al presente atto e come risultante dal prospetto di compensazione crediti/debiti di cui all'allegato “2” al presente atto;

- che, inoltre, Anas alla data del 11 settembre 2020 è a sua volta debitrice nei confronti del CAS in relazione alle causali indicate nel succitato allegato “2” al presente atto, per un importo complessivo di euro 24.043.554,83;

- che, al fine di definire le rispettive partite creditorie, le Parti hanno, in ripetute occasioni, verificato la possibilità di compensare, sino alla loro concorrenza, i rispettivi crediti;

- che, a tal fine, con nota Anas prot. n. 45416 del 26/1/18 è stata proposta una prima compensazione, per l'importo complessivo di euro 22.187.138,57 euro, relative alle partite ivi indicate;





Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

- che, però, si rende opportuna, con le precisazioni di cui appresso, una nuova compensazione, anche al fine di accordare in favore del CAS una rateizzazione del maggior debito verso l'altra parte che residua una volta disposta la compensazione volontaria di cui al presente atto;
- che, a fronte di tale rateizzazione, CAS si impegna, a far data dalla sottoscrizione del presente atto, a corrispondere il canone e le sue integrazioni nel rispetto delle scadenze mensili, con le precisazioni di cui al presente atto;
- che Anas dichiara di essere creditrice alla data del 11 settembre 2020 di un importo complessivo pari ad euro 55.029.841,85, in relazione alle causali indicate nell'allegato "2" al presente atto;
- che il CAS, al netto dell'adesione alla compensazione di 22.187.138,57 euro proposta da Anas con nota prot. n. 45416 del 26/01/18 e delle somme attualmente pignorate, dichiara di essere creditore alla data del 11 settembre 2020 di un importo complessivo di euro 24.043.554,83, dovuto in relazione alle sole causali di cui all'allegato "2" al presente atto. Rimangono, quindi, estranei al piano di rientro di cui al presente accordo gli eventuali maggiori crediti che saranno riconosciuti in favore del CAS in relazione alle causali e agli importi di cui agli allegati B1 e B2 della nota CAS prot. n. 1813 del 23/1/20, ovvero comunque diversi da quelli di cui al citato allegato "2";
- che, peraltro, le fatture emesse da Anas sono in corso di verifica da parte dei competenti uffici del CAS e il CAS dovrà comunicare ad Anas i dati necessari alla fatturazione del canone annuo di concessione autostradale di cui all' art. 1, comma 1020 Legge 296/2006 di competenza degli esercizi dal 2013 al 2019, in mancanza dei quali Anas è stata impossibilitata ad emettere fattura.; pertanto, la compensazione di cui al presente atto deve intendersi "salvo errori od omissioni", senza che, quindi, essa valga quale rinuncia del CAS o di Anas a richiedere, anche stragiudizialmente e in via bonaria, correzioni agli importi indicati nelle predette fatture di cui all'allegato "3", qualora risultassero redatte in difformità rispetto alle succitate disposizioni normative e nel prospetto di compensazione crediti/debiti di cui all'allegato "2" al presente atto;
- che, con nota prot. n. 1813 del 23/1/20 il CAS ha formulato all'Anas una proposta, avente ad oggetto la compensazione volontaria delle rispettive partite creditorie e la dilazione del pagamento del residuo debito;
- che Anas ha riscontrato la succitata nota in ordine alle seguenti previsioni,



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

aggiornate alla data del 11/09/2020:

- a) il pagamento del canone di concessione ex art. 10, comma 3, l. n. 537/93 (come rideterminato dall'art. 1, comma 1020, l. n. 296/06 e dall'art. 1, comma 362, l. n. 190/14) e delle integrazioni allo stesso disposte dagli artt. artt. 19, comma 19 bis, d.l. n. 78/09 e 15, comma 4, d.l. n. 78/2010), avverrà per il futuro in modo regolare, a partire dal mese di gennaio 2021;
 - b) il pagamento del debito residuo del CAS è dilazionato, per la sorte capitale in 12 rate mensili di euro 900.000,00 per l'anno 2021, in 12 rate mensili di euro 950.000,00 per l'anno 2022 e in 12 rate mensili euro 1.000.000,00 sino ad estinzione del debito per l'anno 2023; ad ogni rata va aggiunta la relativa quota di interessi indicati nell'allegato "1";
 - c) il pagamento, da parte dell'Anas, di 3.500.000,00 di euro sul maggior credito riveniente in favore del CAS dall'approvazione del certificato di rimborso n. 5, relativo ai lotti, 6, 7 e 8 dell'A/18 SR – Gela;
- che a seguito di ulteriori interlocuzioni, le Parti sono addivenute alla sottoscrizione del presente atto, espressione genuina delle intese intervenute;

RITENUTO

- che, viepiù in considerazione dell'avvenuta sottoscrizione tra le stesse di accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 5, comma 6, d. lgs. n. 50/16, è interesse comune ad entrambe le Parti definire, compensandole in parte, le rispettive pretese creditorie, onde consentire, per il futuro, un adempimento ordinato, regolare e tempestivo, da parte di entrambe, dei rispettivi obblighi, avuto speciale riguardo a quelli a carico del CAS in ordine al pagamento del canone e delle sue integrazioni e a quelli a carico dell'Anas in ordine al pagamento dei certificati di rimborso e degli importi soggetti a pignoramento presso terzi svincolati per effetto di pronunce del Giudice dell'esecuzione;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto:

Art. 1

(Descrizione del credito dell'Anas oggetto di parziale compensazione)

Con la sottoscrizione del presente atto, Anas S.p.A. si dichiara creditrice alla data del 11 settembre 2020 dell'importo complessivo di euro 55.029.841,85 per le causali di cui all'allegato "2" al presente atto, relative al pagamento del canone di concessione ex art. 10, comma 3, l. n. 537/93, delle sue integrazioni ai sensi dei dd.ll. nn. 78/09 e 78/10 e di





altri crediti.

Il CAS prende atto di tale quantificazione, che accetta, salvo solo le verifiche contabili di ogni fattura in relazione alla loro conformità alle citate disposizioni di legge.

Art. 2

(Descrizione del credito del CAS oggetto di compensazione)

Al netto dell'adesione alla compensazione di 22.187.138,57 euro proposta da Anas S.p.A. con nota prot. n. 45416 del 26/1/18, che qui l'altra parte accetta ad ogni effetto, le Parti danno atto che il CAS è creditore alla data del 11 settembre 2020 di un importo complessivo di euro 24.043.554,83, dovuto in relazione alle causali di cui all'allegato "2" al presente atto. A seguito del pagamento da parte di Anas di euro 3.500.00,00 sul maggior credito riveniente in favore del CAS dall'approvazione del certificato di rimborso n. 5, relativo ai lotti, 6, 7 e 8 dell'A/18 SR – Gela (vedi art. 4 del presente accordo), il credito di CAS si ridurrà ad euro 20.543.554,83.

Art. 3

(Compensazione)

Ai sensi degli artt. 1241 e ss. c.c., le Parti compensano i rispettivi crediti sino alla concorrenza di quello di importo minore per un importo di euro 30.986.287,024 S.E.& O. Pertanto, per effetto della presente compensazione, il credito del CAS verso Anas S.p.A., limitatamente alle causali di cui all'allegato "2", si estingue, ivi compresi gli eventuali accessori dovuti, cui le Parti vicendevolmente rinunciano. All'esito della compensazione delle rispettive posizioni debitorie/creditorie il credito residuo di Anas risulta pari ad euro 34.486.287,02, considerata la compensazione, solo parziale, del certificato di pagamento n. 5, come previsto al successivo art. 4.

Art. 4

(Compensazione parziale del certificato di rimborso n. 5)

In relazione all'importo del certificato di rimborso n. 5, pari a complessivi euro 7.042.999,72, le Parti convengono che esso sia portato in compensazione per la sola parte di euro 3.542.999,72. La restante parte, pari ad euro 3.500.000,00, sarà corrisposta





direttamente da Anas S.p.A. in favore del CAS a mezzo bonifico bancario, entro giorni dieci dalla sottoscrizione del presente atto. Tale importo, pertanto, sarà oggetto di rimborso ad Anas S.p.A. secondo quanto meglio precisato al successivo articolo.

Art. 5

(Dilazione di pagamento)

Sul credito dell'Anas S.p.A. alla data del 11 settembre 2020 che residua dalla compensazione di cui all'articolo 3, pari ad euro 34.486.287,02 (comprensivi di ulteriori euro 3.500.000,00, secondo quanto meglio precisato al precedente art. 4), è dalla stessa concessa una dilazione di pagamento, in n. 36 rate mensili, oltre interessi legali, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, secondo quanto indicato nel piano di rientro di cui all'allegato "1" al presente atto, al fine di consentire al CAS la sostenibilità finanziaria delle rate per tutto il periodo considerato. Le Parti si danno atto che l'importo capitale dovuto sarà maggiorato dei soli interessi al saggio legale, come da relativo dettaglio indicato nel citato allegato "1".

Fatto salvo quanto previsto all'art. 8 in relazione al pagamento delle fatture emesse dall'11/09/2020 fino al 31/12/2020, le Parti convengono, altresì, che in occasione del pagamento dei certificati di rimborso successivi rispetto a quello di cui all'articolo precedente, Anas S.p.A. ha la facoltà di trattenere il 50% del relativo importo di ciascuno di essi, che, quindi, sarà imputato in modo proporzionale quale acconto su tutte le rate che ancora rimarranno da pagare a quella data. In tale evenienza e, quindi, in occasione di ogni trattenuta operata dall'Anas S.p.A. sui certificati di pagamento –, si provvederà ad aggiornare il piano di rientro allegato sub lett. "1" al presente atto.

Cas rinuncia sin d'ora a qualunque pretesa in relazione alla trattenuta del 50% operata da Anas in acconto sulle rate di rimborso ancora da pagare, ritenendo la modalità di pagamento convenuta pienamente satisfattiva del proprio futuro credito derivante dai certificati di rimborso.

Art. 6

(Pagamento fatture emesse a partire dall'1/1/2021 e rate del Piano di Rimborso)

CAS si impegna espressamente, per il futuro, al pagamento in modo regolare, a partire dal mese di gennaio 2021, del canone di concessione ex art. 10, comma 3, l. n.





537/93 (come rideterminato dall'art. 1, comma 1020, l. n. 296/06 e dall'art. 1, comma 362, l. n. 190/14) e delle integrazioni allo stesso disposte dagli artt. artt. 19, comma 19 bis, d.l. n. 78/09 e 15, comma 4, d.l. n. 78/2010).

CAS si obbliga altresì espressamente al pagamento del debito residuo dilazionato, per la sorte capitale in 12 rate mensili di euro 900.000,00 per l'anno 2021, in 12 rate mensili di euro 950.000,00 per l'anno 2022 e in 12 rate mensili di euro 1.000.000,00 sino ad estinzione del debito per l'anno 2023; ad ogni rata va aggiunta la relativa quota di interessi indicati nell'allegato.

Art. 7

(Decadenza dal beneficio del termine)

Il CAS decadrà dal beneficio del termine concessogli ai sensi dell'articolo che precede in caso di insolvenza di una delle rate mensili del piano di rientro allegato sub lett. "C" al presente atto o in caso di mancato pagamento, entro la scadenza prevista, anche solo di una fattura emessa da Anas a partire dal mese di gennaio 2021 relativamente all'integrazione canone ex art. 19, c.9 del DL 78/2009 o al canone ordinario di concessione autostradale, previa nota di diffida e messa in mora a cui il CAS dovrà obbligatoriamente adempiere entro 30 giorni dalla ricezione. Per consentire ad Anas la regolare emissione delle fatture di cui al presente articolo, CAS si impegna altresì a comunicare entro le scadenze previste i dati necessari alla fatturazione periodica.

Art. 8

(Pagamento fatture emesse dal 11/09/2020 fino al 31/12/2020)

Fermo restando la facoltà di Anas di cui al precedente art. 5, relativamente alle trattenute, a titolo di compensazione, del 50% su tutti i certificati di pagamento successivi al certificato n. 5, le parti convengono che il 50% del certificato di rimborso n. 6 venga destinato in via prioritaria al pagamento delle fatture emesse da Anas dall'11/09/2020 al 31/12/2020, e che dunque Anas trattienga, a titolo di compensazione con il credito derivante dalle fatture in questione, il 50% del medesimo certificato di rimborso n. 6; ove l'ammontare del credito di Anas, per il medesimo titolo, risultasse superiore all'importo a disposizione del certificato di rimborso n. 6 (il 50%),



l'operazione verrà ripetuta con i successivi certificati di rimborso fino ad esaurimento dei debiti di CAS per il medesimo titolo.

Art. 9

(Sopravvenienze normative, amministrative e giudiziarie)

Nell'eventualità che vengano adottati provvedimenti normativi, anche secondari, ovvero, comunque, provvedimenti amministrativi a carattere generale, in forza dei quali siano sospesi, in tutto o in parte, gli obblighi di pagamento del canone posti a carico del concessionario ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. n. 537/93, come rideterminato dall'art. 1, comma 1020, l. n. 296/06 (come dimezzato dall'art. 1, comma 362, l. n. 190/14) e quelli di pagamento delle cc.dd. integrazioni ai sensi degli artt. 19, comma 19 *bis*, d.l. n. 78/09 e 15, comma 4, d.l. n. 78/2010, i termini e le modalità di pagamento stabilite nel presente accordo saranno rideterminati alla stregua di tali eventuali futuri provvedimenti normativi e/o amministrativi o giudiziari e, più in generale, il presente accordo deve intendersi stipulato con salvezza di eventuali previsioni più favorevoli per il concessionario stabilite con atto normativo o con provvedimento amministrativo dalla competente autorità amministrativa.

Art. 10

(Rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

Ove per qualsiasi ragione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rivendicasse la titolarità del credito che grava sul CAS ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. n. 537/93, come rideterminato dall'art. 1, comma 1020, l. n. 296/06 (successivamente dimezzato dall'art. 1, comma 362, l. n. 190/14) e ai sensi degli artt. 19, comma 19 *bis*, d.l. n. 78/09 e 15, comma 4, d.l. n. 78/2010, Anas S.p.A. si obbliga sin d'ora a tenere indenne il CAS da ogni e qualsiasi pregiudizio che lo stesso dovesse subire, manlevandolo da ogni responsabilità al riguardo, anche in relazione ai pagamenti effettuati direttamente in favore di Anas S.p.A., sia nel pregresso periodo, sia in forza del presente accordo, relativi al periodo concessorio successivo al 31 dicembre 2011.



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Art. 11

(Trattative)

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente atto riproduce fedelmente le intese intercorse tra le stesse nel corso delle trattative. Conseguentemente, al presente atto non si applicano gli articoli 1341 e 1342 c.c.

Art. 12

(Foro inderogabile)

Le Parti convengono reciprocamente che ogni controversia relativa alla interpretazione, alla validità, all'efficacia e all'applicazione presente contratto sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Per Anas S.p.A. _____

Per il C.A.S.

Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Minaldi

Allegato "1" - Piano di ammortamento

Allegato "2" - Prospetto di compensazione crediti/debiti

Allegato "3" - Elenco fatture Anas a CAS



ALLEGATO 2 - Prospetto di compensazione Crediti/Debiti

Anas/Consorzio Autostrade Siciliane - Crediti netti al 11/9/2020

Totale crediti verso CAS al 11/9/2020 (a)	55.029.841,85
Integrazione canone annuo ex art. 19 c.9 del DL 78/2009 - Fatture emesse al 31/08/2020	49.561.845,34
Servizi di gestione tecnica di cantiere - Accordo Anas/CAS del 14 Febbraio 2017	929.700,00
Riaddebito costo dirigente distaccato	267.494,83
Cariche sociali	9.084,99
Canone annuo di concessione autostradale ex articolo 1, comma 1020 Legge 296/2006	4.204.186,88
Altri crediti	57.529,81
Fatture emesse al 31/08/2020 post compensazione 2018 (nota Anas prot.45416 del 26/1/2018)	
Stima fatture da emettere in attesa di comunicazione dati da parte di CAS	
Totale debiti verso CAS al 11/9/2020 (b)	24.043.554,83
Residuo pagamento sentenza	8.316.404,45
Certificato n.2 - Siracusa Gela	18.294.488,33
Certificato n.3 - Siracusa Gela	7.620.387,34
Certificato n.4 - Siracusa Gela	8.176.395,40
Certificato n. 5 - Siracusa Gela	7.042.999,72
Pignoramento Fondedile (da svincolare)	5.150.503,84
(Compensazione 31/12/2017) -	22.187.138,57
(Assegnazione pignoramento CCC-Musuraca) -	6.382.750,40
(Trattenuta per pignoramento Ricciardello) -	1.477.180,07
(Trattenuta per pignoramento Begen Infrastrutture) -	510.555,21
Cfr. nota prot. Anas 45416 del 26/1/2018	
Pagamento da parte di Anas acconto su certificato n.5 Siracusa Gela (c)	3.500.000,00
Credito netto di Anas (a-b+c)	34.486.287,02



ALLEGATO 1 - Piano di ammortamento

Credito Anas al 11/09/2020	34.486.287,02
----------------------------	---------------

Tasso interesse legale	0,00417% mensile
------------------------------	------------------

Anas/CAS - Piano di rientro credito Anas al 11 settembre 2020

Rata	Scadenza	Quota capitale	Quota interessi	Totale rata	Credito residuo
1	15/1/2021	900.000,00	5.028,45	905.028,45	33.586.287,02
2	15/2/2021	900.000,00	1.399,20	901.399,20	32.686.287,02
3	15/3/2021	900.000,00	1.361,71	901.361,71	31.786.287,02
4	15/4/2021	900.000,00	1.324,22	901.324,22	30.886.287,02
5	15/5/2021	900.000,00	1.286,72	901.286,72	29.986.287,02
6	15/6/2021	900.000,00	1.249,23	901.249,23	29.086.287,02
7	15/7/2021	900.000,00	1.211,73	901.211,73	28.186.287,02
8	15/8/2021	900.000,00	1.174,24	901.174,24	27.286.287,02
9	15/9/2021	900.000,00	1.136,75	901.136,75	26.386.287,02
10	15/10/2021	900.000,00	1.099,25	901.099,25	25.486.287,02
11	15/11/2021	900.000,00	1.061,76	901.061,76	24.586.287,02
12	15/12/2021	900.000,00	1.024,26	901.024,26	23.686.287,02
13	15/1/2022	950.000,00	986,77	950.986,77	22.736.287,02
14	15/2/2022	950.000,00	947,19	950.947,19	21.786.287,02
15	15/3/2022	950.000,00	907,62	950.907,62	20.836.287,02
16	15/4/2022	950.000,00	868,04	950.868,04	19.886.287,02
17	15/5/2022	950.000,00	828,46	950.828,46	18.936.287,02
18	15/6/2022	950.000,00	788,89	950.788,89	17.986.287,02
19	15/7/2022	950.000,00	749,31	950.749,31	17.036.287,02
20	15/8/2022	950.000,00	709,73	950.709,73	16.086.287,02
21	15/9/2022	950.000,00	670,15	950.670,15	15.136.287,02
22	15/10/2022	950.000,00	630,58	950.630,58	14.186.287,02
23	15/11/2022	950.000,00	591,00	950.591,00	13.236.287,02
24	15/12/2022	950.000,00	551,42	950.551,42	12.286.287,02
25	15/1/2023	1.000.000,00	511,85	1.000.511,85	11.286.287,02
26	15/2/2023	1.000.000,00	470,19	1.000.470,19	10.286.287,02
27	15/3/2023	1.000.000,00	428,53	1.000.428,53	9.286.287,02
28	15/4/2023	1.000.000,00	386,87	1.000.386,87	8.286.287,02
29	15/5/2023	1.000.000,00	345,21	1.000.345,21	7.286.287,02
30	15/6/2023	1.000.000,00	303,55	1.000.303,55	6.286.287,02
31	15/7/2023	1.000.000,00	261,89	1.000.261,89	5.286.287,02
32	15/8/2023	1.000.000,00	220,23	1.000.220,23	4.286.287,02
33	15/9/2023	1.000.000,00	178,57	1.000.178,57	3.286.287,02
34	15/10/2023	1.000.000,00	136,91	1.000.136,91	2.286.287,02
35	15/11/2023	1.000.000,00	95,25	1.000.095,25	1.286.287,02
36	15/12/2023	1.286.287,02	53,59	1.286.340,61	0,00

34.486.287,02	30.979,29	34.517.266,31
---------------	-----------	---------------

Rif. Data	Fatt. Num.	Fatturi	Importo	Fattura URBI
15-01-2020	740000099	892.905,00	€	
12-12-2019	740003183	937.829,93	€	2019.FA.3976.
12-12-2019	740003188	65.632,69	€	2019.FA.3975.
18-11-2019	740003027	114.049,78	€	2019.FA.3739.
18-11-2019	740003023	915.941,00	€	2019.FA.3719.
16-10-2019	740001552	1.022.041,55	€	2019.FA.3368.
16-10-2019	740001554	106.668,36	€	2019.FA.3367.
08-10-2019	740001477	1.402,00	€	2019.FA.3210.
08-10-2019	740001480	6.302,00	€	2019.FA.3209.
17-09-2019	740001366	1.148.883,72	€	2019.FA.3115.
17-09-2019	740001370	94.274,07	€	2019.FA.3111.
17-09-2019	740001369	14.240,63	€	2019.FA.3109.
07-08-2019	740001217	1.467.113,63	€	2019.FA.2635.
19-07-2019	740001130	36.517,31	€	2019.FA.2371.
15-07-2019	740001092	42.086,34	€	2019.FA.2356.
16-07-2019	740001103	1.343.264,02	€	2019.FA.2359.
18-06-2019	740000958	1.118.787,02	€	2019.FA.2120.
30-05-2019	740000859	53.357,17	€	2019.FA.1856.
14-05-2019	740000763	1.114.391,61	€	2019.FA.1440.
16-04-2019	740000636	1.036.994,76	€	2019.FA.1320.
16-04-2019	740000637	21.273,27	€	2019.FA.1282.
13-03-2019	740000441	1.006.448,26	€	2019.FA.784.
13-03-2019	740000439	45.020,71	€	2019.FA.785.
19-02-2019	740000281	833.833,56	€	2019.FA.741.
19-02-2019	740000283	42.743,95	€	2019.FA.744.
16-01-2019	750000001 -	783.091,63	€	2019.FA.775.
16-01-2019	740000070	918.626,72	€	2019.FA.50.
16-01-2019	740000071	12.846,74	€	2019.FA.45.
16-01-2019	750000002 -	10.951,32	€	2019.FA.774.
15-01-2019	740000065	10.951,32	€	2019.FA.22.
15-01-2019	740000058	783.091,63	€	2019.FA.24.
17-12-2018	740003372	942.168,67	€	2018.FA.4484.

Imponibile split C. Verifica partitario A check

731.889,34	€	0,00	€	ok
768.713,06	€	0,01	€	ok
53.797,29	€	0,01	€	ok
93.483,43	€	0,01	€	ok
750.771,31	€	0,00	€	ok
837.738,98	€	0,01	€	ok
87.433,08	€	0,00	€	ok
1.402,00	€	1.402,00	€	-
6.302,00	€	6.302,00	€	-
941.707,96	€	0,01	€	ok
77.273,83	€	0,01	€	ok
11.672,65	€	0,01	€	ok
1.202.552,16	€	0,01	€	ok
29.932,22	€	0,00	€	ok
34.497,00	€	0,00	€	ok
1.101.036,08	€	0,00	€	ok
917.038,54	€	0,00	€	ok
43.735,39	€	0,01	€	ok
913.435,75	€	0,01	€	ok
849.995,70	€	0,00	€	ok
17.437,11	€	0,01	€	ok
824.957,59	€	0,00	€	ok
36.902,22	€	0,00	€	ok
683.470,13	€	0,00	€	ok
35.036,02	€	0,00	€	ok
641.878,39	€	641.878,39	€	N.cR
752.972,72	€	0,00	€	ok
10.530,11	€	0,00	€	ok
8.976,49	€	8.976,49	€	N.cred.
8.976,49	€	8.976,49	€	N.cred.
641.878,39	€	641.878,39	€	N.cred.
772.269,40	€	0,00	€	ok

Informazione ad uso interno



JK

14-11-2018	74003031	29.993,09 €	2018.FA.4016.	S.8/18	24.584,50 €	24.584,50 €	-	€	ok
14-11-2018	74003028	921.404,48 €	2018.FA.4017.	A.11/18	755.249,57 €	755.249,57 €	0,00 €	ok	0,00 €
15-10-2018	74001625	73.369,80 €	2018.FA.3856.	S.7/18	60.139,18 €	60.139,18 €	0,00 €	ok	0,00 €
15-10-2018	74001624	1.062.986,48 €	2018.FA.3857.	A.10/18	871.300,39 €	871.300,39 €	0,00 €	ok	0,00 €
19-09-2018	74001487	39.949,82 €	2018.FA.3203.	S.6/18	32.745,75 €	32.745,75 €	0,00 €	ok	0,00 €
19-09-2018	74001486	1.127.088,70 €	2018.FA.3204.	A.9/18	923.843,20 €	923.843,20 €	0,01 €	ok	0,01 €
08-08-2018	74001315	1.514.337,01 €	2018.FA.3088.	A.8/18	1.241.259,84 €	1.241.259,84 €	0,00 €	ok	0,00 €
08-08-2018	74001317	94.816,50 €	2018.FA.3089.	S.5/18	77.718,44 €	77.718,44 €	0,00 €	ok	0,00 €
13-07-2018	74001184	1.340.592,31 €	2018.FA.2680.	A.7/18	1.098.846,16 €	1.098.846,16 €	0,01 €	ok	0,01 €
13-06-2018	74000957	1.137.720,74 €	2018.FA.2266.	A.6/18	932.557,98 €	932.557,98 €	0,00 €	ok	0,00 €
17-05-2018	74000785	1.078.227,28 €	2018.FA.1896.	A.5/18	883.792,85 €	883.792,85 €	0,00 €	ok	0,00 €
16-01-2018	74000060	72.693,95 €	2018.FA.86.		59.585,20 €	59.585,20 €	0,00 €	ok	0,00 €
19-12-2017	74004514	945.228,92 €	2017.IS.8667.		774.777,80 €	774.777,80 €	0,00 €	ok	0,00 €
19-12-2017	74004515	74.214,04 €	2017.IS.8668.		60.831,18 €	60.831,18 €	0,00 €	ok	0,00 €
16-11-2017	74002653	125.467,42 €	2017.IS.3922.		102.842,15 €	102.842,14 €	0,01 €	ok	0,01 €
17-11-2017	74002658	922.011,37 €	2017.IS.3923.		755.747,02 €	755.747,02 €	0,00 €	ok	0,00 €
16-10-2017	74002252	1.046.239,17 €	2017.IS.3744.		857.573,09 €	857.573,09 €	0,00 €	ok	0,00 €
16-10-2017	74002253	114.906,40 €	2017.IS.3745.		94.185,57 €	94.185,57 €	0,00 €	ok	0,00 €
15-09-2017	74002029	116.067,89 €	2017.IS.3128.		95.137,61 €	95.137,61 €	0,00 €	ok	0,00 €
15-09-2017	74002028	1.112.195,11 €	2017.IS.3129.		911.635,34 €	911.635,33 €	0,01 €	ok	0,01 €
04-08-2017	74001753	1.468.571,59 €	2017.IS.2609.		1.203.747,20 €	1.203.747,20 €	0,01 €	ok	0,01 €
04-08-2017	74001755	64.053,38 €	2017.IS.2602.		52.502,77 €	52.502,77 €	0,00 €	ok	0,00 €
18-07-2017	74001550	1.296.243,42 €	2017.IS.2431.		1.062.494,61 €	1.062.494,60 €	0,01 €	ok	0,01 €
18-07-2017	74001551	46.666,35 €	2017.IS.2432.		38.251,11 €	38.251,10 €	0,01 €	ok	0,01 €
16-06-2017	74001223	53.822,11 €	2017.IS.1727.		44.116,48 €	44.116,48 €	0,00 €	ok	0,00 €
16-06-2017	74001222	1.081.532,90 €	2017.IS.1728.		886.502,38 €	886.502,37 €	0,01 €	ok	0,01 €
17-05-2017	74001029	1.070.922,74 €	2017.IS.1405.		877.805,52 €	877.805,52 €	0,00 €	ok	0,00 €
17-05-2017	74001030	2.017,15 €	2017.IS.1406.		1.653,40 €	1.653,40 €	0,01 €	ok	0,01 €
19-04-2017	74000791	1.023.908,60 €	2017.IS.614.		839.269,34 €	839.269,34 €	0,00 €	ok	0,00 €
19-04-2017	75000054	-	2017.IS.615.		8.869,07 €	8.869,07 €	0,00 €	ok	0,00 €
14-03-2017	74000597	22.024,90 €	2017.IS.1166.		18.053,20 €	18.053,19 €	0,01 €	ok	0,01 €
14-03-2017	74000596	1.002.348,74 €	2017.IS.1168.		821.597,33 €	821.597,32 €	0,01 €	ok	0,01 €
17-02-2017	74000423	47.449,36 €	2017.IS.1159.		38.892,92 €	38.892,91 €	0,01 €	ok	0,01 €



17-02-2017	74000422	900.307,56 €	2017.IS.1160.	737.957,02 €	737.957,01 €	-	0,01 €	ok
17-01-2017	74000073	900.938,31 €	2017.IS.858.	738.474,02 €	738.474,02 €	-	0,00 €	ok
17-01-2017	74000074	78.841,65 €	2017.IS.859.	64.624,30 €	64.624,30 €	-	0,00 €	ok
16-12-2016	74002264	125.118,75 €	2017.IS.4126.	102.556,35 €	102.556,35 €	-	0,00 €	ok
16-12-2016	74002263	972.952,90 €	2017.IS.4127.	797.502,38 €	797.502,37 €	-	0,01 €	ok
16-11-2016	74001971	188.095,64 €	2017.IS.6758.	154.176,75 €	154.176,75 €	-	0,00 €	ok
16-11-2016	74001969	923.088,91 €	2017.IS.6759.	756.630,25 €	756.630,25 €	-	0,00 €	ok
17-10-2016	74001789	1.022.462,74 €	2017.IS.6936.	838.084,21 €	838.084,21 €	-	0,00 €	ok
17-10-2016	74001790	117.988,49 €	2017.IS.6937.	96.711,88 €	96.711,87 €	-	0,01 €	ok
16-09-2016	74001585	1.045.612,95 €	2017.IS.7510.	857.059,80 €	857.059,79 €	-	0,01 €	ok
16-09-2016	74001586	111.419,62 €	2017.IS.7520.	91.327,56 €	91.327,55 €	-	0,01 €	ok
03-08-2016	74001376	1.357.769,20 €	2017.IS.7835.	1.112.925,57 €	1.112.925,57 €	-	0,00 €	ok
03-08-2016	74001377	123.297,16 €	2017.IS.2014.	101.063,25 €	101.063,24 €	-	0,01 €	ok
15-07-2016	74001275	1.246.478,25 €	2017.IS.8422.	1.021.703,48 €	1.021.703,48 €	-	0,00 €	ok
15-07-2016	74001276	123.401,50 €	2017.IS.2016.	101.148,77 €	101.148,77 €	-	0,00 €	ok
16-06-2016	74001109	206.113,41 €	2017.IS.2017.	168.945,42 €	168.945,41 €	-	0,01 €	ok
16-06-2016	74001108	1.027.036,06 €	2017.IS.8482.	841.832,84 €	841.832,83 €	-	0,01 €	ok
19-05-2016	74000955	231.412,02 €	2017.IS.2020.	189.681,98 €	189.681,98 €	-	0,00 €	ok
19-05-2016	74000954	1.003.989,93 €	2017.IS.2013.	822.942,57 €	822.942,56 €	-	0,01 €	ok
18-04-2016	74000758	177.402,45 €	2017.IS.9131.	145.411,84 €	145.411,84 €	-	0,00 €	ok
18-04-2016	74000759	954.397,04 €	2017.IS.2015.	782.292,66 €	782.292,65 €	-	0,01 €	ok
16-03-2016	74000548	848.990,50 €	2017.IS.2018.	695.893,85 €	695.893,85 €	-	0,00 €	ok
16-03-2016	74000547	205.486,31 €	2017.IS.8159.	168.431,40 €	168.431,40 €	-	0,00 €	ok
16-02-2016	74000267	716.280,17 €	2017.IS.2019.	587.114,89 €	587.114,89 €	-	0,00 €	ok
16-02-2016	74000272	191.140,04 €	2017.IS.7369.	156.672,16 €	156.672,16 €	-	0,00 €	ok
19-01-2016	74000057	186.460,03 €	2017.IS.8882.	152.836,09 €	152.836,09 €	-	0,00 €	ok
19-01-2016	74000056	770.953,69 €	2017.IS.8883.	631.929,25 €	631.929,25 €	-	0,00 €	ok
15-12-2015	74004208	818.674,61 €	2017.IS.2885.	671.044,76 €	671.044,76 €	-	0,00 €	ok
15-12-2015	74004207	163.581,97 €	2017.IS.2886.	134.083,58 €	134.083,58 €	-	0,00 €	ok
16-11-2015	74003894	264.655,30 €	2017.IS.6285.	216.930,57 €	216.930,57 €	-	0,00 €	ok
16-11-2015	74003893	780.532,53 €	2017.IS.6286.	639.780,76 €	639.780,76 €	-	0,00 €	ok
14-10-2015	74003446	179.265,35 €	2017.IS.4137.	146.938,81 €	146.938,81 €	-	0,00 €	ok
		53.438.040,96 €		43.803.061,80 €	43.803.061,80 €	-	0,36 €	

74000146	104.359,24 €	85.540,36 €	85.540,36 €	0,00 €	ok
74000360	59.773,15 €	48.994,39 €	48.994,38 €	0,01 €	ok
74000357	842.831,19 €	690.845,24 €	690.845,23 €	0,01 €	ok
74000706	54.846,90 €	44.956,48 €	44.956,47 €	0,01 €	ok
74000491	76.147,88 €	62.416,30 €	62.416,29 €	0,01 €	ok
74000484	996.107,89 €	816.481,88 €	816.481,87 €	0,01 €	ok
75000056 -	514.328,19 €	- 421.580,48 €	- 421.580,48 €	0,00 €	ok
74000580	97.722,77 €	- 80.100,63 €	- 80.100,63 €	0,00 €	ok
74000714	1.072.200,62 €	- 878.852,97 €	- 878.852,96 €	0,01 €	ok
75000063 -	440.684,84 €	- 361.217,08 €	- 361.217,08 €	0,00 €	ok
74000576	1.019.836,43 €	- 835.931,50 €	- 835.931,52 €	0,02 €	ok
75000057 -	837.749,85 €	- 686.680,20 €	- 686.680,20 €	0,00 €	ok
74000816	1.152.408,00 €	944.596,72 €	944.596,72 €	0,00 €	ok
74000973	1.377.435,72 €	1.129.045,67 €	1.129.045,67 €	0,00 €	ok
74001078	1.502.105,23 €	1.231.233,80 €	1.231.233,79 €	0,01 €	ok
IRE CANOI	60.001.053,10 €	5.379.518,13 €	5.379.518,13 €	0,02 €	ok

49.181.191,07 €

10 810 862 026

10.818,473,17 €
- 1388,86 -74001480/19
- 1388,86 -74001477/19
em. scorporo IVA

311.837,04 €	pag in acconto 20100092 - 20100091	su ft. 74001477/19
9.494.416,97 €		1.389,24 €
9.561.845,34 €	Nell'estratto CAS non risulta tale fattura	74001480/19
67.428,37 €	Integr.can.Seit.18	67.428,37
42.880,44 €		€ ok
41.474,07 €		€ ok
46.686,77 €		€ ok
22.453,13 €		€ ok
31.129,69 €		€ ok
43.603,15 €		€ ok

- 43.501,045,34 €		- 43.501,045,34 €	
67.428,37 €	Integr.can.Seit.18	67.428,37	
42.880,44 €	-	-	€ ok
41.474,07 €	-	-	€ ok
46.686,77 €	-	-	€ ok
22.453,13 €	-	-	€ ok
31.129,69 €	-	-	€ ok
43.603,15 €	-	-	€ ok

1

4

Informazione ad uso interno

74000238	39.267,58 €	iozza	39.267,58 €	-	€ ok
TOTALE IOZZA	267.494,83 €		267.494,83 €		

CARICHE SO:	22003985	1.121,15 €	1.121,15 €	1.121,15 €	€ ok
	22002059	560,58 €	560,58 €	560,58 €	€ ok
	22003986	1.121,15 €	1.121,15 €	1.121,15 €	€ ok
	22001618	2.309,69 €	2.309,69 €	2.309,69 €	€ ok
	22001569	295,30 €	295,30 €	295,30 €	€ ok
	22003162	511,75 €	511,75 €	511,75 €	€ ok
	22004442	1.576,80 €	1.576,80 €	1.576,80 €	€ ok
	22006170	467,42 €	467,42 €	467,42 €	€ ok
TOT. FATT.					
	22006183	7.963,84 €	1.121,15 €	1.121,15 €	€ ok
TOT. PROSF		9.084,99 €	9.084,99 €	9.084,99 €	
21-03-2018	74000446	1.134.234,00 €	2018.FA.890.	929.700,00 €	929.700,00 €

TOTALE		
SALDO PROSPETTO ANAS		

50.699.307,93 €	
50.768.125,16 €	

DIFFERENZA	
-------------------	--

68.817,23 €	
-------------	--

Nell'estratto CAS non
risulta la fattura
entro scorrere iva su
fl 74001477/19-

#VALORE! 74001480/19

#VALORE!

